



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **LECCE**

SEZIONE **1**

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1825/2019

UDIENZA DEL

27/04/2021 ore 09:30

N°

762/2021

PRONUNCIATA IL:

27 APR. 2021

DEPOSITATA IN

SEGRETERIA IL
07 MAG. 2021

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Gabriele Mancarella

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	ROMANO	GIOVANNI	Presidente
☐	PALMIERI	ROBERTO MICHELE	Relatore
☐	VIGORITA	CELESTE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1825/2019
depositato il 11/10/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920190017726652000 IRES-ALTRO 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920190017726652000 IVA-ALTRO 2013
contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE
VIALE SAN NICOLA 2 73100 LECCE

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920190017726652000 IRES-ALTRO 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920190017726652000 IVA-ALTRO 2013
contro:

AG. ENT. - RISCOSSIONE - LECCE
VIA GREZAR 14 00142 ROMA

proposto dal ricorrente:

MORELLO S.R.L.

VIA CISTERNA VECCHIA S.N. 73010 CAPRARICA DI LECCE LE

rappresentato da:

MORELLO VITO ANTONIO

VIA DELLE ROSE 42 73010 CAPRARICA DI LECCE LE

rappresentante difeso da:

VILLANI MAURIZIO

VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

difeso da:

VILLANI MAURIZIO

VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente Morello s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento in atti, per l'importo ivi indicato.

A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) erronea determinazione degli importi iscritti a ruolo; 2) difetto di motivazione in ordine al modo di calcolo degli interessi; 3) non debenza delle sanzioni.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitesi in giudizio, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 27.4.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente ha dedotto l'erronea determinazione delle somme pretese in cartella.

Il motivo è fondato.

2.1. L'Amministrazione ha iscritto a ruolo gli importi derivanti dagli omessi versamenti delle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato l'impugnata cartella di pagamento intimando il pagamento dei seguenti importi:

- imposte: € 24.153,73 (di cui € 12.560,15 a titolo di Ires, ed € 11.593,58 a titolo di IVA);
- interessi: € 9.948,34;
- sanzioni: € 73.115,90.

2.2. Senonché, la cartella di pagamento non tiene conto, quanto all'Ires, del pagamento della decima rata (circostanza non contestata dall'Agenzia delle Entrate), effettuato dalla ricorrente in data 31.1.2019, per l'importo di € 1.141,83, talché il totale dovuto non è di € 12.560,15, ma di € 11.418,32.

Inoltre, la cartella di pagamento non tiene conto, quanto all'IVA, del versamento parimenti effettuato in data 31.1.2019, pari ad € 1.053,93 (circostanza parimenti non contestata dall'Agenzia delle Entrate), talché il totale dovuto non è di € 11.593,58, ma di € 10.539,65.

Pertanto, l'importo dovuto a titolo di imposte non è di € 24.153,73, ma di € 21.957,97.

2.3. Entro tali limiti, pertanto, la censura è fondata, e va dunque accolta.

3. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione in ordine alla somma dovuta a titolo di interessi.

Il motivo è infondato.

3.1. Ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 602/73, "*Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento d'ufficio si*



applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo”.

All’evidenza, la misura degli interessi è stabilita direttamente dalla legge, con la conseguenza che nessun problema interpretativo si pone al riguardo.

Di contro, non colgono nel segno le argomentazioni di parte ricorrente, in quanto muovono da un modo errato di calcolo degli interessi (cfr. All. n. 6), calcolati non già nella misura stabilita dalla legge, ma in misura inferiore.

3.2. Per quel che attiene poi agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall’ente impositore, trattasi di accessori solo eventuali. Invero, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 602/73, *“Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.*

La debenza di tali ulteriori interessi è pertanto soltanto menzionata in cartella, e ciò al fine di rendere formalmente edotto il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella. La loro misura, invece, non viene calcolata nella cartella di pagamento, in quanto il *dies a quo* di decorrenza degli stessi va individuato nell’infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella.

3.3. Quanto all’aggio di riscossione, la sua debenza trova il proprio referente normativo nella previsione di cui all’art. 17 d. lgs. n. 112/99. Trattasi, in particolare, di un’imposta dovuta per l’attività svolta dall’Agente della riscossione, e il cui importo è commisurato all’entità degli importi intimati.

All’evidenza, la sua previsione, nonché il calcolo del relativo ammontare, costituiscono esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa (cfr. ord. Corte Cost. n. 65/18, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della q.l.c. della normativa in tema di aggio, sollevata dalla CTR della Lombardia), rispondendo ad uno scopo idoneo (la necessità di remunerare il servizio svolto dall’agente della riscossione), ed essendo proporzionate all’importo delle somme dovute.

3.4. Naturalmente, l’importo degli interessi andrà calcolato non già sulla somma risultante in cartella (€ 24.153,73), ma su quella ricalcolata in virtù dell’accoglimento del primo motivo di ricorso (€ 21.957,97).

3.5. Per tali ragioni, il secondo motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.

4. Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente ha dedotto la non debenza delle sanzioni, ricorrendo l'esimente dello stato di necessità.

Il motivo è fondato.

4.1. Ai sensi dell'art.6 co. 5 d. lgs. n. 472/97, "*Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore*".

Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.

4.2. Sul punto, rileva questa CTP che, per condivisa giurisprudenza di legittimità, "*In materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre in via automatica l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità*" (Cass. civ., VI, 1.12.2020, n. 27416).

4.3. Ciò premesso, e venendo ora al caso di specie, emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente che quest'ultima si è premunita contro la crisi di liquidità, nei termini seguenti:

- ha conseguito l'aggiudicazione di una gara pubblica indetta dal Comune di Diso, emettendo fatture nn. 12 e 13/1997, non contestate dal civico ente. Sulla base della fattura n. 12/17 la ricorrente ha poi chiesto e ottenuto dal Tribunale di Lecce decreto ingiuntivo per l'importo di € 92.751,25, oltre spese e interessi;

- per far fronte ai ritardi nei pagamenti da parte del Comune di Diso la ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Copertino per interventi infrastrutturali volti alla riduzione del rischio idrogeologico, conseguendo l'aggiudicazione, per un importo di € 2.313.060,12 oltre IVA, provvedendo alla consegna parziale di lavori per circa la metà del valore di aggiudicazione. Nondimeno, con verbale 21.6.2018, verificata la sussistenza di "... *condizioni di ordine geologico, non prevista né prevedibili in fase progettuale*", il Comune ha sospeso i lavori, non corrispondendo i pagamenti parziali, i quali sarebbero di per sé stati ampiamente sufficienti al pagamento delle imposte dovute.

4.4. Alla luce di tali considerazioni, reputa questa CTP la ricorrenza, nella specie, di entrambi i requisiti – oggettivo e soggettivi – richiesti al fine dell'operare dell'esimente in parola, con la conseguenza che le irrogate sanzioni devono ritenersi non dovute.

5. Per tali ragioni, a parziale accoglimento del ricorso, l'ammontare di cui all'impugnata cartella di pagamento va ridotto nei termini suindicati, che in questa sede si riepilogano:

- imposte dovute: € 21.957,97;

- interessi e altri accessori: calcolati sul predetto importo di € 21.957,97;
- esclusione delle sanzioni.

6. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla soccombenza reciproca, per la compensazione delle spese di lite.

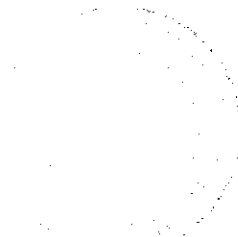
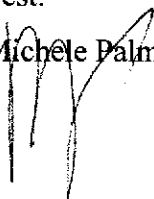
P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, e compensa le spese di lite.

Così deciso in Lecce, il 27.4.2021.

Il giudice est.

Roberto Michele Palmieri



Il Presidente
dr. Giovanni Romano

